

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Oggetto: D.D.L. " Modificazione dell'Art. 27 della L.R. 26.Maggio 1980, N. 51, recante
'Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità Sanitarie
locali', modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23".

Decisione: La terza Commissione, nella seduta del 24.5.1984, a voti unanimi, esprime
parere favorevole sul D.D.L. in oggetto, nel testo allegato parte integran-
te della presente decisione.



Relatore: Vito Notarnicola

Consiglio Regionale della Puglia

3. Commissione Consiliare Permanente (Servizi Sociali)

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'art.13 della Legge regionale n.51 del 26.5.'80 " Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle UU.SS.LL." stabiliva che i Comitati di gestione erano composti di nove membri fatta eccezione per le unità sanitarie locali che gestivano presidi e servizi multizonali il cui numero era elevato a dodici.

Successivamente, con legge regionale n.23 del 27 maggio 1982 la suddetta norma veniva modificata con l'art. 10 nel quale il numero dei componenti dei Comitati di gestione veniva elevato rispettivamente da 11 ed a 15.

Il Consiglio regionale, con deliberazione n.28 del 9.12.'80, con la quale venivano fissati i criteri per il trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni, dei beni e della gestione finanziaria nonché per l'utilizzazione del personale ai sensi dell'art.61 della legge n.833/78, al punto 9 stabiliva che " fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, i Comitati di gestione delle UU.SS.LL. sono tutti composti di nove membri, con l'eccezione delle UU.SS.LL. dove insistono enti ospedalieri classificati regionali i cui Comitati di gestione saranno composti di 12 membri". Ovviamente, a seguito dell'entrata in vigore della L.R.n.23/82, il numero dei componenti si elevava come previsto nell'art. 10.

Trattandosi di un principio contenuto in un atto amministrativo del Consiglio regionale che ha dato luogo a situazioni di estrema incertezza giuridica, con il d.d.l. oggi all'esame del Consiglio, sul quale la III Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità, si vuol fare chiarezza sul-

%

**Consiglio Regionale
della Puglia**


- 2 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

la materia.

In sostanza, riconfermato che l'individuazione dei presidi e servizi multizonali sarà operata dal piano sanitario regionale, l'articolo unico del d.d.l. dà fondamento normativo al principio contenuto nella deliberazione consiliare sopra citata.

RELATORE : Vito Notarnicola



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

DI SEGNO DI LEGGE REGIONALE

"MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE
26 MAGGIO 1980, N. 51, RECANTE "NORME PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI", MODIFI-
CATA CON LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1982, N. 23".



Materie di competenza: Assistenza Sociale - Assistenza Sanitaria - Istruzione - Cultura - Tempo libero - Sport - Pesca sportiva - Caccia

Indirizzo: Via Cannizzi 212 - 70124 Bari - Telex: R10567 Ran-Pun 1

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 27 (Presidi e servizi multizonali) della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali, modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è costituito dal seguente:

" I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, sono considerati multizonali i presidi ospedalieri, ubicati nei comuni capoluogo di provincia, già classificati " ospedali regionali" a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132".

TESTO PROPOSTO DALLA III^a COMMISSIONE CONSILIARE

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 27 (Presidi e servizi multizonali) della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle ~~Unità~~ ~~Sanitarie~~ ~~Locali~~, modificata con legge regionale 27 maggio 1982 n. 23, è sostituito dal seguente:

" I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, ai soli fini di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 23 del 27 maggio 1982, sono considerati multizonali i presidi ospedalieri, ubicati nei comuni capoluogo di provincia, già classificati " ospedali regionali " a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132".

